

ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA BO
Codice Fiscale	00610880379
Numero Rea	BO 361761
P.I.	00610880379
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	522190
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.119.082	10.073.295
Totale crediti	10.119.082	10.073.295
IV - Disponibilità liquide	2	1.578
Totale attivo circolante (C)	10.119.084	10.074.873
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	30	-
Totale attivo		
	10.119.114	10.074.873
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
I - Capitale	120.000	120.000
VI - Altre riserve		
VI - Altre riserve	(86.369)	(81.869)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(24.373)	(25.585)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	19.552	1.212
Totale patrimonio netto	28.810	13.758
B) Fondi per rischi e oneri		
B) Fondi per rischi e oneri	79.113	76.090
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.011.191	9.985.025
Totale debiti	10.011.191	9.985.025
Totale passivo	10.119.114	10.074.873

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.478	22.880
5) altri ricavi e proventi		
altri	51.035	15.150
Totale altri ricavi e proventi	51.035	15.150
Totale valore della produzione	52.513	38.030
B) Costi della produzione		
7) per servizi	28.907	31.705
14) oneri diversi di gestione	431	1.418
Totale costi della produzione	29.338	33.123
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	23.175	4.907
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.623	3.695
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.623	3.695
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.623)	(3.695)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	19.552	1.212
21) Utile (perdita) dell'esercizio	19.552	1.212

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2021.

Il bilancio intermedio di liquidazione viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31/12/2021 evidenzia un utile di esercizio di euro 19.552.

Con Assemblea dei soci tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore nella persona del Dott. Paolo Diegoli, con effetto dal 02/07/2014 in seguito alla pubblicazione nel registro delle imprese di Bologna.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione, riferito alla data del 31/12/2021, è l'ottavo successivo alla nomina del liquidatore ed è stato redatto ai sensi dell'art. 2490, co. 4, c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5.

Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante, sono stati ugualmente utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425, c.c., con le deroghe consentite dall'art. 2435-bis, c.c., sia perché ciò consente di meglio apprezzare la dinamica delle componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio netto sia, infine, per ragioni di opportunità fiscale.

Si riepilogano di seguito le vicende straordinarie ed i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione rispetto a quanto relazionato precedentemente nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione 2020:

ATC/Corte dei Conti - Giudizio di Conto n. 43663 - Anni 2008-2009

Relativamente al Giudizio di Conto n. 43663 per gli anni 2008-2009 che nasce dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna e per il quale ATC ha a suo tempo conferito mandato e all'Avv. Alfredo Biagini, per continuità di difesa (si veda Giudizio di Conto n. 41786 per gli anni dal 1997 al 2006), oltre che per la competenza del legale in tale materia, con Sentenza n. 636/2016 del 4/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, è stato rideterminato da € 6.489.574,27 in € 239.379,65 il debito dell'agente contabile ATC Spa nei confronti del Comune di Bologna ancora presente in bilancio al 31.12.2018. Tuttavia con atto di pignoramento del 4 marzo 2019, il Comune di Bologna ha avviato le procedure esecutive procedendo al pignoramento delle disponibilità finanziarie residue presso Banca di Bologna, soddisfacendo parzialmente il credito per Euro 59.152.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2007 2010

Come è stato già relazionato dall'Organo amministrativo nonché dal liquidatore nelle relazioni dei precedenti esercizi si rammenta che nel corso del 2012 la Società ha ricevuto avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per i periodi d'imposta dal 2007 al 2010 riguardanti l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP per un totale d'imposte accertate pari ad euro 3.726.949.

L'attività accertativa era stata svolta dall'Agenzia delle Entrate antecedentemente all'operazione di scissione del 1 febbraio 2012 e la contestazione riguarda la deducibilità del costo del personale impiegato nel trasporto e non anche di quello relativo alla sosta.

Il rilievo dell'Agenzia delle Entrate si basa, infatti, sull'assunto che la deducibilità dei predetti costi non si applica alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, ecc.

Tenuto conto che ATC S.p.A.:

- 1) Non operava in concessione amministrativa, ma in conformità a un "contratto di servizio" appartenente alla categoria dell'appalto di servizi;

- 2) Che ad essa non era riferibile alcun tipo di "tariffa", e tanto meno di "tariffa sensibile", in considerazione del fatto che il prezzo del titolo di viaggio non era determinato tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP, né di alcun altro costo, in quanto i ricavi della medesima erano significativamente integrati dai contributi ricevuti.

Essa ha ritenuto di non rientrare nell'esclusione e quindi ha operato le deduzioni in oggetto ai fini dell'IRAP (cd. "cuneo fiscale").

Gli avvisi di accertamento in oggetto appaiono, quindi, infondati per più motivi: sia perché si basano su un'interpretazione della normativa che si pone in netto contrasto con la legge medesima e con la Commissione Europea, sia perché si estendono anche alle deduzioni del cuneo fiscale relativo ai dipendenti diversi da quelli impiegati nel trasporto.

Per tali motivi, la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso ai predetti avvisi di accertamento, Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 20 giugno 2014. Tale sentenza di primo grado è stata successivamente impugnata in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 5 giugno 2015. Tale sentenza di secondo grado è stata impugnata per Cassazione nonché mediante istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Ad oggi non risulta ancora fissata la data dell'udienza in Cassazione.

Si precisa che nei bilanci chiusi a partire dal 31/12/2012 ad oggi non è stato appostato alcun fondo a copertura del rischio in oggetto, per due motivi.

Innanzitutto, perché, come già in precedenza riferito, a prescindere ovviamente dalla normale alea che caratterizza ogni tipo di contenzioso (soprattutto fiscale), si ritengono fortemente fondati i motivi del ricorso.

In secondo luogo (e soprattutto), perché, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico non competa ad ATC S.p.A. ma a TPER. Nel Conto della gestione al 1.7.14 predisposto dagli amministratori e di conseguenza nei Bilanci successivi invece, per effetto di quanto sopra evidenziato, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito verso TPER per totali Euro 4.468.448 di cui 3.726.949 per imposte IRAP.

Si osserva, al riguardo, che gli atti di scissione (progetto, delibere ed atto finale) hanno sancito il principio, peraltro coerente con lo spirito dell'operazione e con la prassi, per i quali la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza.

Ebbene, tenuto conto che la questione in parola, afferente il contenzioso IRAP per gli anni 2007/2010, si riferisce a deduzioni effettuate ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardanti pressoché totalmente il personale dipendente impiegato nel ramo d'azienda "Trasporto", poi scisso in TPER, va da sé che la sopravvenienza passiva che dovesse derivare dall'eventuale soccombenza in giudizio non può non essere di competenza di tale ultima Società.

Al riguardo, prima il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A. e successivamente il liquidatore, hanno formalmente interessato il Consiglio di TPER per rappresentare la situazione in oggetto, il quale ha manifestato delle opposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A., anche a seguito del coinvolgimento dei soci e vista la delicatezza e la rilevanza della questione, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Acquarone di Genova) sul tema in oggetto, parere col quale viene confermata la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A. e l'assoluta erroneità della posizione assunta da TPER.

I Soci hanno preso atto di tale posizione in occasione della seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2013. Anche il Liquidatore, in seguito ad invito dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna) sul tema in oggetto, parere col quale viene nuovamente confermata e ribadita la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A..

Si noti, infine, che, in coerenza con l'assunto alla base di tale pacifica posizione, ATC S.p.A., avendo predisposta e presentata richiesta di rimborso dell'IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato di cui all'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, per gli anni dal 2007 al 2011, ha riconosciuto che la relativa sopravvenienza attiva conseguita afferisca per la quasi totalità (e cioè per Euro 1.783.289 su un importo complessivo di Euro 1.904.352) a TPER, in considerazione del fatto e nella misura in cui il costo del personale sul quale è stato commisurato l'importo del rimborso afferiva al ramo d'azienda scisso in TPER. Coerentemente, nel bilancio al 31/12/2012 e seguenti ATC S.p.A. ha iscritto un debito verso TPER di Euro 1.783.289, che onorerà allorquando riceverà l'importo del rimborso dall'Erario.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2011

Si rende noto inoltre che, in seguito a verifica fiscale relativa al periodo di imposta 2011, è stato notificato in data 9 marzo 2015 avviso di accertamento per Euro 1.305.905 riguardante sempre l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, contro il quale è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 19 febbraio 2016. Tale sentenza di primo grado è stata impugnata in Appello il 18 maggio 2016 davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Con dispositivo del 15 luglio 2016 è stata respinta la richiesta di sospensione. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 13/08/2019 depositata il 3/01/2020. Tale sentenza di Appello non è stata impugnata per Cassazione, come preannunciato in sede di Nota Integrativa 2019, per la carenza delle risorse finanziarie della liquidazione necessarie a far fronte alle spese legali. Anche a

questo proposito, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti, derivante dalla soccombenza in giudizio, non compete ad ATC S.p.A. ma a TPER. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti come sopra.

Procedura per il recupero dei crediti nei confronti di TPER

Inoltre, in seguito agli atti di escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati per Euro 1.500.000,00 presso Unicredit e 483.777 presso BPER, nonché al pignoramento dei crediti preso terzi eseguiti da Equitalia con cui sono stati pignorati depositi di conto corrente bancari e postali per Euro 1.263.000 oltre ai crediti erariali a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate per Euro 1.904.352, in data 24 febbraio 2017 è stato notificato l'atto di citazione contro Tper per ottenere un corrispondente indennizzo calcolato in Euro 4.975.305. Con sentenza n. 2451/19 resa in data 14 novembre 2019, in accoglimento della domanda formulata da ATC S.p.A. in liquidazione, il Tribunale di Bologna, nel dichiarare TPER S.p.A. "obbligata, a norma dell'art. 10 «dell'atto di fusione e scissione» dell'1 febbraio 2012, a tenere la società attrice ATC s.p.a. in liq. indenne da quanto da quest'ultima versato all'Erario in ragione delle «sopravvenienze passive» così come meglio descritte in atto di citazione", ha condannato "la società convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'importo da quest'ultima a tale titolo concretamente corrisposto all'Erario". Detta sentenza è stata munita della relativa formula esecutiva in data 16 dicembre 2019 e in data 19 dicembre 2019 regolarmente notificata a TPER S.p.A. unitamente all'atto di precetto a cui è seguito il pignoramento presso terzi pari ad Euro € 2.227.280,59 nonché il ricorso in opposizione di TPER S.p. A seguito dal decreto di sospensione e successiva conferma. A tale proposito è stato siglato un accordo transattivo in data 26 aprile 2021 con rinuncia da parte di Tper alla causa di merito promossa ex art. 616 cpc ed il pagamento di un contributo alle spese legali. Da parte ATC è stata espressa rinuncia al processo esecutivo ed ai pignoramenti ancora in essere. Contro la suddetta sentenza n. 2451/19 è stato presentato Appello da TPER datato 17/7/20 e successivamente Memoria di Costituzione ed Appello incidentale da parte di ATC. All'Udienza del 27 aprile 2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25 ottobre 2022. Si presume che si possa arrivare a sentenza non prima di primavera 2023.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2012-2014

In data 27 ottobre 2016, inoltre, si è concluso con notifica del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Le violazioni contestate ripropongono i rilievi relativi all'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, sia per quanto riguarda il ramo trasporti che il ramo sosta per una maggiore imposta di Euro 308.332. In seguito ai suddetti verbali sono stati notificati in data 6 aprile 2017 avvisi di accertamento per Euro 190.615 per il 2012, Euro 84.225 per il 2013 e Euro 33.492 per il 2014 contro i quali è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 21/12/2018 depositata il 7/10/2019. Tale sentenza di primo grado è stata opportunamente impugnata nei termini in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER, grazie al gratuito patrocinio dei difensori. Anche a questo proposito, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti non compete ad ATC S.p.A. ma a TPER. e quello relativo al ramo sosta al Comune di Bologna. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti come sopra.

In merito al Contenzioso Tributario in materia di Irap cuneo fiscale, bisogna infatti precisare che lo stesso ha per oggetto indistintamente il ramo d'azienda trasporti ed il ramo d'azienda sosta, in quanto, ad eccezione degli accertamenti sugli esercizi 2011/2014, in sede di verifica non è stata fatta distinzione tra le due attività. Per quanto riguarda il soggetto che, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, dovrà farsi eventualmente carico dell'imposta IRAP relativa al ramo trasporti, si è già ampiamente riferito precedentemente nella presente Relazione.

Mentre, per quanto riguarda il ramo sosta, si vuole in questa sede evidenziare che, sulla base di una delibera di Giunta del Comune di Bologna del 2009, il cosiddetto "conto della sosta" doveva chiudersi a pareggio, pertanto l'eventuale sopravvenienza passiva risultante dall'accertamento IRAP, ammontante ad Euro 248.931,41, si ritiene possa essere riaddebitata al Comune di Bologna.

A tale proposito il socio Comune di Bologna, tenuto conto delle disposizioni contrattuali nel tempo vigenti per la gestione del servizio sosta affidato ad ATC, sostiene come da dichiarazione risultante da verbale di Assemblea del 10/06/2016, che, nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune di Bologna vigente (a seguito di modifica del precedente contratto) dal 1/1/2009, possano essere addebitate al Comune stesso solo la maggiore IRAP accertata relativa al ramo sosta relativa agli esercizi 2009 e seguenti con esclusione delle sanzioni. Non sarebbe pertanto riconosciuta ad ATC l'Irap ramo sosta eventualmente dovuta relativa agli anni 2007 e 2008, oltre alle sanzioni applicate su tutti gli anni. Già nell'esercizio 2016 è stato accantonato un "Fondo rischi contenzioso IRAP" di Euro 61.849 quantificato per la quota non riconosciuta dal Comune di Bologna in base alle percentuali di incidenza del ramo sosta applicate nell'atto di citazione contro Tper. Tale fondo, prudenzialmente, resta invariato nel bilancio 2020.

Si evidenzia in questa sede, non solo la piena convinzione delle valide ragioni espresse dai legali nel contenzioso in materia di accertamento IRAP ramo sosta, ma anche, in seconda battuta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000, che le sanzioni non sono comunque da irrogare quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, come nella fattispecie in oggetto. Pertanto, relativamente agli accertamenti degli anni 2012, 2013, 2014, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito nei confronti del Comune di Bologna per la sola quota capitale. Avendo quindi ritenuto fondata la richiesta espressa dai difensori, in sede di contenzioso tributario, in merito alla esenzione dalle sanzioni sopra

citata e supportata da un parere pro veritate dello studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna), che ci conforta sul fatto che nella malaugurata ipotesi di soccombenza sulle sanzioni queste ultime siano di competenza del Comune di Bologna, non è stato rilevato il debito per sanzioni.

Cause di lavoro

Le cause di lavoro ad oggi si ritengono estinte.

Non ci sono fatti di rilievo in essere dopo la chiusura dell'esercizio da segnalare, oltre a quanto relazionato sopra.

Tenuto comunque conto dei pignoramenti, sulle disponibilità finanziarie di ATC, eseguiti da Equitalia in seguito al rigetto del ricorso da parte della Commissione Regionale in merito al contenzioso IRAP, e dal Comune di Bologna in relazione alla Sentenza della Corte dei Conti di cui sopra, nonché della posizione assunta da TPER rispetto alla suddetta vicenda, il Liquidatore, anche in seguito alla pubblicazione in G.U. del decreto legislativo n. 175/2014 con cui sono state introdotte nuove responsabilità a carico dei liquidatori in merito al pagamento dei creditori, ha sospeso i pagamenti dei debiti societari che non siano supportati da un titolo di prelazione e quindi relativi a creditori con grado di privilegio superiore a quello dell'erario.

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, si rimanda a quanto relazionato a proposito del Contenzioso Tributario Irap. Per la precisione, il rischio di credito è dovuto all'eventualità che la società Tper non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali anche in virtù delle cause di cui sopra. Mentre il rischio di liquidità è dovuto all'eventualità che la società Tper non vi adempia tempestivamente a fronte delle intimazioni di pagamento nonché dei pignoramenti pervenuti da Equitalia e recentemente anche dal Comune di Bologna. Relativamente al rischio di liquidità, si segnala anche il conferimento degli incarichi di assistenza professionale conferiti al legale che assiste la società nella causa Tper per totali Euro 118.500,00 oltre maggiorazioni di legge e comunque al netto degli importi liquidati da controparte in seguito a transazione. Per espresso accordo, il pagamento del compenso sarà eseguito se ed in quanto i futuri incassi consentano di provvedere in tutto o in parte al pagamento stesso, a meno che controparte non venga condannata alle spese. Entrambi i rischi possono essere profilati di livello alto. Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, ad oggi, tenuto conto dello stato di incertezza che riguarda i contenziosi in corso, non è possibile ipotizzare una data presunta.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c. c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni**Valutazione poste in valuta**

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di fondi svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 1.440.541 ridotto per euro 46.222 rispetto al 2020 in seguito ad una analisi aggiornata dei crediti per titoli di sosta e car sharing.

Si precisa che i crediti, che in bilancio al netto dei fondi di svalutazione pari a 1.440.541 sono pari a Euro 10.119.082, sono così composti:

- Clienti per Euro 245.710;
- Crediti V/altri per Euro 10.513.374 comprensivo:
 1. di un credito verso Tper per Euro 8.899.426 per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP di pari importo;
 2. di un credito di Euro 248.931 verso il Comune di Bologna per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP ramo sosta di pari importo;
 3. Credito verso cooperativa Coopertone di Euro 1.298.795 (interamente svalutato);
 4. Crediti vari per Euro 66.222;
- Crediti v/Fornitori per Euro 16.048;
- Crediti tributari per Euro 784.490, voce composta dal credito IVA per Euro 151.175, Credito Verso Erario per Ires e Irap versata in eccesso per Euro 570.893, Crediti diversi verso erario di euro 62.422.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

La Voce "Altre Riserve" è comprensiva della Riserva "Rettifiche di liquidazione" per Euro 86.369 che risulta quale contropartita del conto "Fondo costi ed oneri di liquidazione" di cui si dirà più avanti..

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Fondi per rischi e oneri	76.090	4.500	-	-	1.477	79.113	3.023	4
Totale	76.090	4.500	-	-	1.477	79.113	3.023	4

Altri fondi

Il "Fondo rischi per solidarietà contributi INPS" è stato rideterminato in funzione della valutazione dei rischi oggettivi

Nel 2016 è stato iscritto il "Fondo Rischi contenzioso IRAP" per Euro 61.849 a fronte della valutazione del rischio a carico di ATC derivante dal contenzioso IRAP ramo sosta per la quota a carico della società, invariato nel 2021.

La funzione del "Fondo per costi e oneri di liquidazione" è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. L'iscrizione iniziale nel fondo di tali costi, oneri e proventi, costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura straordinaria dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. Tale Fondo comprende:

- Costi amministrativi, compenso liquidatore, compenso Collegio Sindacale, compenso società di Revisione, spese legali.

Il Fondo in questione pari ad Euro 4.500 nel 2021 si è decrementato del residuo 2020 di Euro 1.477 in relazione ad oneri sostenuti nel corso del 2021 ed incrementato del saldo compenso spettante al liquidatore di Euro 4.500.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.:

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>Fondi per rischi e oneri</i>		
	Fondo solidarietà contr. inps	12.764
	Fondo per costi ed oneri di liquidazione	4.500
	Fondo Rischi contenzioso IRAP	61.849
	Totale	79.113

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Inoltre, si attesta che non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Si precisa che i debiti per totali Euro 10.011.191 sono così composti:

- Debiti v/Clienti Euro 3.826
- Debiti v/Banche Euro 4.495
- Fatture da ricevere Fornitori Euro 140.073
- Fornitori Euro 422.872
- Fornitori Controllanti Euro 1.182.215
- Debiti diversi v/controllanti Euro 30.620
- Debiti diversi v/terzi Euro 8.227.090.

Tra i debiti figura il debito verso controllanti di Euro 1.182.215 il quale origina dal canone dovuto al Comune di Bologna per la gestione Sosta fino al 4/5/14, incrementato in seguito alla già menzionata Sentenza della Corte dei Conti. Nonché debiti diversi verso il Comune di Bologna per Euro 30.620 relativi agli incassi parcheggio Staveco. La voce altri debiti è comprensiva del debito Verso Erario per il contenzioso IRAP di Euro 4.046.994..

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria, tenendo conto della procedura di liquidazione in essere.

Valore della produzione

I ricavi, compatibilmente con lo stato di liquidazione, sono iscritti in bilancio per competenza.

Si precisa a tale proposito che, sulla base del principio espresso dall'OIC 5 "correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione", l'importo complessivo annuale di costi ed oneri stanziati al fondo spese di liquidazione che vengono rilevati in base al criterio di competenza, sono neutralizzati da un'apposita voce del conto economico inseriti tra i componenti positivi alla Voce A5 pari ad Euro 1.477.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio in quanto non dovute sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono i presupposti.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono espone le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Sindaci
Compensi	17.700

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati acconti sul compenso spettante al Liquidatore accantonato al Fondo costi e oneri di Liquidazione per un residuo di Euro 4.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio 2021 non sono state effettuate operazioni con parti correlate. Permangono i rapporti di debito e credito col Comune di Bologna.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, l'unico fatto di rilievo di enorme gravità da segnalare è l'avvento della pandemia da coronavirus che ha avuto un impatto fortemente negativo sulla generalità delle imprese a livello mondiale. Al momento, tuttavia, si ritiene che tale accadimento non abbia alcuna incidenza sulla procedura di liquidazione, con la sola eccezione del differimento dei termini processuali.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427- bis del codice civile

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile di esercizio di Euro 19.552,36 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal Liquidatore

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

14/03/2022

Paolo Diegoli, Liquidatore